

spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi, e della polvere da fuoco, è affidata alle direzioni delle gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 2. Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro :

« a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore ;

« b) Alla riscossione delle somme che nella revisione dei conti, fatta dalle direzioni compartimentali delle gabelle, a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminari della tariffa in vigore ;

« c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai comuni. »

(È approvato.)

« Art. 4. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal direttore compartimentale delle gabelle, il quale in caso di dubbio se ne riporterà al parere del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del luogo di sua residenza. »

CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLINI. Io propongo due emendamenti a questo articolo, uno di sostituzione, l'altro di aggiunta.

Alla proposta della Commissione sostituisco quella del progetto del Ministero ; inoltre prego la Camera che alla fine dell'articolo aggiunga: « senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. »

Mi pare evidente che si debba dare la preferenza al progetto del Ministero anzichè a quello della Commissione ; infatti, che cosa si stabilisce in questo articolo 4? Il Ministero proponeva che non altrimenti la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria potesse avere luogo, salvochè vi fosse l'autorizzazione del direttore compartimentale, ed inoltre il previo parere del pro-

curatore del Re presso il tribunale civile e correzionale, dove risiede lo stesso direttore.

Richiede adunque il Ministero due formalità, cioè: il consenso della direzione compartimentale delle gabelle, e ad un tempo il parere del pubblico Ministero.

Invece la Commissione che cosa propone, che cosa vuole mai ?

Essa richiede parimente il consenso della direzione compartimentale, ma soggiunge che, *in caso di dubbio*, il direttore compartimentale debba riportarsi al giudizio del procuratore del Re.

Ma quando avverrà questo dubbio, quando si verificherà questo caso? Rispondo: mai, mai, perchè è impossibile che questo accada quanto agli effetti giuridici.

Facciamoci ben chiaro il pensiero che debbe informare la disposizione di quest'articolo, ed allora andremo tosto d'accordo, e tutti ci persuaderemo che la locuzione della Commissione è in qualunque ipotesi inammissibile, e se ne convincerà subito anche la Commissione proponente.

È necessario, secondo il concetto della Commissione, che vi sia il parere del procuratore del Re? Non è necessario.

Ma se non lo si crede necessario sotto il rapporto giuridico, se la cancellazione delle ipoteche è valida, è legittima senza che consti del parere del pubblico Ministero, a che pro, a quale scopo dunque si aggiunge che, *in caso di dubbio*, la direzione compartimentale debba riportarsi al parere del procuratore del Re?

Allo scopo di rendere valida la cancellazione, che è già valida per sè col semplice consenso della direzione compartimentale! Ma ciò sarebbe inconcepibile, contraddittorio, assurdo.

Delle due l'una: o l'assenso del direttore compartimentale è conforme al giudizio del procuratore del Re, o non lo è. Ma tanto nell'uno quanto nell'altro caso la cancellazione della ipoteca sta per il solo consenso del direttore compartimentale; dunque a nulla serve che esautoriamo inutilmente il Ministero pubblico.

Il dubbio poi non sarà accertato, non si verificherà mai, giacchè tuttavolta che il direttore compartimentale darà un assenso contro il voto del procuratore del Re, egli dichiarerà che non vi era dubbio per lui; affermerà che per lui la cosa era ovvia, era chiara, era evidente e non punto dubbiosa. E siccome la locuzione della Commissione stabilisce che nel solo caso di dubbio il direttore del compartimento sarebbe costretto ad attenersi al giudizio del Ministero pubblico, così questa disposizione sarebbe pur sempre una lettera morta, per non dire peggio.

Ed egli è perciò che io credo di gran lunga preferibile il progetto del Ministero, che non dà luogo ad alcuna ambage, e richiede netto e sempre il parere del pubblico Ministero, salvo chè si preferisse di non far cenno alcuno del Ministero pubblico, e così si entrasse